



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Visita fiscale e privacy: divieto di rivelare la malattia

Autore: Redazione | 31/01/2018



***Le visite fiscali richieste dal datore di lavoro, in caso di assenza per malattia del dipendente, non possono contenere i dati relativi alla malattia del dipendente.***

Sei una persona riservata e non vuoi che i tuoi fatti si sappiano in giro. Meno

ancora i problemi di salute che, purtroppo, ti affliggono da diverso tempo. A causa di questi sei costretto, di tanto in tanto, a metterti in malattia. Ciò nonostante, non hai mai fatto menzione, né ai tuoi colleghi, né al datore di lavoro, delle ragioni di tali permessi al fine di tutelare la tua privacy. Del resto sei pienamente consapevole che, purtroppo, spesso e volentieri, la società discrimina le persone anche sulla base delle loro condizioni di salute. Così hai deciso di tenere tutto per te. Un giorno però, al rientro dal lavoro, il datore ti chiede come stai e se hai risolto finalmente i tuoi problemi. Non è tanto il suo tono che ti preoccupa (a prima vista ironico e incredulo) quanto il fatto che sia venuto a conoscere la tua patologia. Alla tua domanda, candidamente ti risponde: è scritto nella relazione del medico fiscale. Ricordi infatti di aver subito un controllo da parte del medico dell'Inps ma non pensavi che questi potesse rivelare la tua malattia. Così sei intenzionata a chiedere il risarcimento del danno. Che chance di riuscita hai? Cosa prevede la legge in materia di **visita fiscale e privacy**? Secondo una ordinanza della Cassazione pubblicata poche ore fa [1], esiste il **divieto di rivelare la malattia** del dipendente.

La **legge sulla privacy** tutela i dati personali dei cittadini (nome, cognome, residenza, ecc.) e i dati personalissimi (orientamento sessuale e stato di salute). Questi ultimi godono di una protezione maggiore e per nessun caso, neanche per fini giudiziari, possono essere utilizzati o prelevati senza consenso (a meno che vi sia stata l'autorizzazione del Garante). Anche il **certificato di malattia** del dipendente che si assenta dal lavoro è coperto da privacy e non può essere comunicato all'azienda. Tutto ciò che può fare il datore è chiedere all'Inps di effettuare un accertamento dell'effettività della malattia tramite il proprio medico; quest'ultimo, a sua volta, all'esito della **visita fiscale**, potrà confermare o meno il morbo lamentato dal dipendente assente dal lavoro ma non potrà rivelare quale sia la malattia di cui questi è affetto. Per cui è giusto parlare di **privacy violata** se il medico rivela al datore la diagnosi.

Sul **referto inviato all'azienda** il sanitario deve solo confermare la prognosi senza elementi da cui emergono dati sensibili. Il medico fiscale deve limitarsi a comunicare al datore se conferma o meno la prognosi - fornita dal medico curante - per il dipendente in malattia; non può spingersi oltre e fornire altre indicazioni come, ad esempio, la visita specialistica che gli ha prescritto, dalle quali emerge la sua diagnosi: diversamente viola la privacy del lavoratore in quanto diffonde dati sensibili dell'interessato.

A questo punto vediamo però **chi è il responsabile** della fuga di notizie e chi deve risarcire. A sorpresa la Cassazione scagiona sia il medico dell'Inps, sia lo stesso Istituto di Previdenza sociale. Se il datore, dopo aver (volontariamente o involontariamente) saputo della malattia, l'ha divulgata in giro, sottoponendo il dipendente alla vergogna e al lubrudio dei colleghi, è lui stesso responsabile e tenuto a risarcire i danni per aver fatto trapelare il fatto e aver violato l'altrui riservatezza.

Del resto il decreto ministeriale del 1986 che regola le visite fiscali **[2]** stabilisce quanto segue:

«Nell'assolvimento del controllo affidatogli il sanitario è tenuto a redigere in quattro esemplari, su apposito modulo fornito dall'INPS, il referto indicante la capacità o incapacità al lavoro riscontrata, la diagnosi e la prognosi.

Qualora il lavoratore non accetti l'esito della visita di controllo, deve eccepirlo, seduta stante, al medico che avrà cura di annotarlo sul referto. In tal caso il giudizio definitivo spetta al coordinatore sanitario della competente sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Al termine della visita, il medico consegna al lavoratore copia del referto di controllo, e entro il giorno successivo, trasmette alla sede dell'INPS le altre tre copie destinate rispettivamente, la prima, **senza indicazioni diagnostiche, al datore di lavoro** o all'Istituto previdenziale che ha richiesto la visita, la seconda agli atti dell'INPS, la terza per la liquidazione delle spettanze al medico e persita, la seconda agli atti dell'INPS, la terza per la liquidazione delle spettanze al medico e per assicurare un flusso periodico di informazioni sullo sviluppo del servizio e sulle relative risultanze».

In pratica una delle tre copie del referto di controllo - quella da consegnare all'Inps e destinata al datore - deve essere «**priva di indicazioni diagnostiche**».

## Note

**[1]** Cass. ord. n. 2367/18 del 31.01.2018. **[2]** Dm 15.07.1986

## Legge

**D.M. 15 LUGLIO 1986 DISCIPLINA DELLE VISITE MEDICHE DI CONTROLLO DEI LAVORATORI DA PARTE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA**

**PREVIDENZA SOCIALE, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 12 E SEGUENTI, DEL D.L. 12 SETTEMBRE 1983, N. 463, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA L. 11 NOVEMBRE 1983, N. 638**

Art. 1. - Le visite mediche domiciliari di controllo dei lavoratori possono essere disposte dall'INPS d'ufficio o su richiesta degli altri istituti previdenziali o dei datori di lavoro alle sedi dell'istituto medesimo presso le quali sono istituite, sentiti gli ordini dei medici, apposite liste di medici a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni e liberi professionisti. Al fine di assicurare uniformità di indirizzo nella formazione delle liste di cui al 1° comma, l'INPS, d'intesa con gli ordini dei medici, indicherà alle proprie sedi criteri idonei a garantire, mediante la piena disponibilità dei sanitari, la massima efficienza e tempestività del servizio di controllo. Per l'iscrizione nelle liste di cui al 1° comma sono fatte salve le incompatibilità eventualmente derivanti dagli ordinamenti che disciplinano il rapporto di lavoro dei medici interessati o dai rapporti convenzionali stipulati con le unità sanitarie locali.

Art. 2. - La richiesta di visita di controllo può essere formulata fin dal primo giorno dell'assenza del lavoratore anche con comunicazione telefonica, cui deve tempestivamente far seguito atto scritto confermativo, alla sede dell'INPS nella cui circoscrizione, secondo le indicazioni fornite dal datore di lavoro o dall'Istituto previdenziale all'atto della richiesta, si trova il luogo dove il lavoratore è ammalato. Per il medesimo lavoratore, nella stessa giornata, non può essere avanzata, alla competente unità sanitaria locale, altra richiesta di visita di controllo sullo stato di malattia.

Art. 3. - La richiesta di controllo è comunicata immediatamente dalla sede dell'INPS al medico, che è tenuto ad effettuare la visita nella stessa giornata, se la comunicazione è stata effettuata nelle ore antimeridiane, e non oltre la giornata successiva negli altri casi. La sede dell'INPS trasmette giornalmente all'unità sanitaria locale competente l'elenco delle richieste pervenute.

Art. 4. - L'orario di reperibilità del lavoratore entro il quale devono essere effettuate le visite mediche di controllo è dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni, compresi i domenicali o festivi.

Art. 5. - Fatta salva la decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella L. 11 novembre 1983, n. 638, in caso di impossibilità di eseguire la visita per assenza del lavoratore dall'indirizzo indicato, il medico è tenuto a darne immediata comunicazione all'INPS ed a rilasciare apposito avviso invitando il lavoratore a presentarsi al controllo ambulatoriale il giorno successivo non festivo, presso il competente presidio sanitario pubblico indicato nell'avviso stesso, salvo che l'interessato non abbia ripreso l'attività lavorativa. L'esito della visita ambulatoriale è immediatamente comunicato dal presidio sanitario alla sede dell'INPS che ha disposto il controllo, alla quale sarà successivamente trasmesso, in quadruplica copia, il relativo referto.

Art. 6. - Nell'assolvimento del controllo affidatogli il sanitario è tenuto a redigere in quattro esemplari, su apposito modulo fornito

dall'INPS, il referto indicante la capacità o incapacità al lavoro riscontrata, la diagnosi e la prognosi. Qualora il lavoratore non accetti l'esito della visita di controllo, deve eccipirlo, seduta stante, al medico che avrà cura di annotarlo sul referto. In tal caso il giudizio definitivo spetta al coordinatore sanitario della competente sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Al termine della visita, il medico consegna al lavoratore copia del referto di controllo, e entro il giorno successivo, trasmette alla sede dell'INPS le altre tre copie destinate rispettivamente, la prima, senza indicazioni diagnostiche, al datore di lavoro o all'Istituto previdenziale che ha richiesto la visita, la seconda agli atti dell'INPS, la terza per la liquidazione delle spettanze al medico e per assicurare un flusso periodico di informazioni sullo sviluppo del servizio e sulle relative risultanze.

Art. 7. - L'INPS, acquisito il referto della visita di controllo, comunica entro le 24 ore al datore di lavoro o agli istituti previdenziali richiedenti, gli esiti dell'accertamento sulla capacità o incapacità al lavoro dell'interessato. Nel caso in cui la visita di controllo non sia avvenuta per assenza del lavoratore, l'INPS ne dà immediata comunicazione al datore di lavoro o all'Istituto previdenziale che ha richiesto la visita.

Art. 8. - L'INPS è tenuto a predisporre presso le proprie sedi un apposito servizio, idoneo a garantire l'espletamento dell'attività di controllo anche nelle giornate domenicali o festive.

Art. 9. - Il medico che, senza giustificato motivo, rifiuta di eseguire o comunque non esegua una visita di controllo ovvero non la esegua nei termini prefissati, o non adempia agli altri obblighi assunti, e formalmente diffidato dall'INPS e cancellato dall'apposita lista ove persistano i predetti inadempimenti.

Art. 10. - I compensi spettanti ai medici sono corrisposti dall'INPS nella seguente misura: L. 24.000, per visita domiciliare di controllo eseguita in giorno ferialo; L. 38.500, per visita domiciliare di controllo eseguita in giorno festivo; L. 28.000, per visita domiciliare non eseguita in giorno ferialo a causa di mancata reperibilità del lavoratore; L. 30.000, per visita domiciliare non eseguita in giorno festivo a causa di mancata reperibilità del lavoratore; L. 6.000, a visita per spese di trasporto. incrementate di un importo pari a 1/5 di un litro di benzina super a chilometro per percorso effettuato fuori dalla cinta urbana.

Art. 11. - Il datore di lavoro e gli istituti previdenziali richiedenti sono tenuti a rimborsare all'INPS, per ogni visita medica richiesta, i compensi di cui al precedente articolo. maggiorati di un importo fisso di L. 5.000 a titolo di spese di amministrazione.